



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del Reg.

Data: 20/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E RELATIVE DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di settembre alle ore 08,00, in Lizzano e nell'Aula Consiliare della sede comunale di via Mazzini, convocato nelle forme di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risulta quanto segue all'inizio della trattazione del presente argomento:

N°	SINDACO	Presente	Assente
	MACRIPO' Dario	X	
	CONSIGLIERI		
1	BOTTAZZO GIANFRANCO	X	
2	DE LAURO ANGELO	X	
3	TODARO GIUSEPPE DOMENICO	X	
4	BERDICCHIA MASSIMO	X	
5	CANIGLIA CHIARA	X	
6	CERVELLERA COSIMA	X	
7	PALMISANO MARIA GIOVINA	X	
8	PECORARO ROBERTA	X	
9	LOMBARDI PAMELA	X	
10	DI PUNZIO COSIMO DAMIANO	X	
11	CAPUTI GAETANO	X	
12	LECCE ANTONIO	X	
13	SARACINO ILARIA		X
14	CAVALLO ANTONIO CLEMENTE	X	
15	DONZELLO GIUSEPPE	X	
16	MORELLI VALERIO	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale *Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO* con funzione di verbalizzante.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza: Consiglieri presenti n. 16 (sedici), assenti n. 1 (uno), il Presidente del Consiglio Comunale, nella persona dell'Avv. Chiara Caniglia, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal [D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175](#) recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, può invece mantenere esclusivamente le partecipazioni in società aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 e cioè:

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e s.m.i;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

e può solo acquisire o mantenere partecipazioni in società che producano SIEG anche oltre l'ambito territoriale della collettività amministrata, purché si tratti di servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e fatta salva l'applicazione del criterio di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) del decreto 175;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del [D.Lgs. 175/2016](#), come modificato dal decreto legislativo recante le relative disposizioni integrative e correttive n. 100 del 16 giugno 2017, il Comune, entro il 30 settembre 2017, deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del [Decreto 175/2016](#) e s.m.i;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 e cioè si tratta:
 - di partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - di società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - di partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro in sede di prima applicazione, mentre successivamente si deve considerare quale soglia di fatturato ex art. 20 comma 2 lett. d) la media del triennio 2017-2019;
 - di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Lizzano, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Lizzano anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

TENUTO CONTO che l'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il presente atto ricognitivo costituisce un aggiornamento, ai sensi dell'art.24, comma 2, del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato 1)" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del [decreto 175/2016](#), deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Lizzano;

ACCERTATO che in base a quanto sopra precisato non sussistono le motivazioni per procedere all'alienazione delle partecipazioni;

CONSIDERATI gli atti dell'attività istruttoria espletata dai competenti servizi e uffici comunali;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi di dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

PRESO ATTO infine del parere favorevole Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal presidente con la collaborazione del segretario generale

Presenti n. 16 (sedici);

Assenti: 1 (uno);

Votanti n. 15 (quindici);

Astenuti: 1 (uno);

Voti favorevoli n. 15 (quindici);

Voti contrari n. //.

DELIBERA

- I. di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lizzano alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del [D.Lgs. 175/2016](#)) individuandole come da documento “Allegato 1)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
- II.** di incaricare, eventualmente, i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- III.** di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento attuativo e la vigilanza sulla realizzazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tale scopo la Giunta comunale riferirà al Consiglio in merito all’attuazione di quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;
- IV.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- V.** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del [D.L. n. 90/2014](#) e s.m.i e dell’art. 24 c. 1 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;
- VI.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- VII.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal presidente con la collaborazione del segretario generale

Presenti n. 16 (sedici);

Assenti: 1 (uno);

Votanti n. 15 (quindici);

Astenuti: 1 (uno);

Voti favorevoli n. 15 (quindici);

Voti contrari n. //.

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

.....

ALLEGATO 1)
alla Deliberazione Consiliare n. 41 del 20/09/2017

COMUNE DI LIZZANO – TA -

Per ciascuna società partecipata occorre che siano indicati i seguenti elementi informativi e di dettaglio:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;
- tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata ovvero con delibera di quotazione ex art. 26, c. 4, ovvero con atto di emissione di strumenti finanziari ex art. 26, c. 5, [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i);
per le società in house precisare anche la scadenza dell'affidamento diretto;
- n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune di Lizzano, loro valore nominale, costo di acquisto (se diverso), valore della partecipazione in rapporto al patrimonio netto della società;
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune di Lizzano;
- motivi di riconducibilità o meno di ciascuna società partecipata a una delle tipologie di cui all'art. 4, commi 1- 3 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;
- analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;
- motivata sussistenza o meno delle condizioni di cui all' art. 20, c. 2 del [D.Lgs. 175/2016](#) e s.m.i;

Parametri Irrilevanza Patrimoniale

Parametri	Comune di LIZZANO	%	Soglia
Totale attivo	26.641.636,38	10%	2.664.163,64
Patrimonio netto	6.839.856,38	10%	683.985,64
Ricavi caratteristici	5.833.710,69	10%	583.371,07

Censimento società Partecipate

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	quota Partecipazione	Anno di Costituzione della Società	Forma Giuridica	Stato della società	Anno di inizio della procedura	Localizzazione Geografica	Settore Ateco 1
02549930739	CONSORZIO ATO-RIFIUTI TRA I COMUNI DEL BACINO TA/3	5,83		Ente pubblico non economico (17)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)	2014	Manduria (TA) [74024]	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi (E.38.21)
02149340735	CONSORZIO SAN FRANCESCO	16,24	1999	Consorzio (4)	La società è attiva (1)		Lizzano (TA) [74020]	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) (S.96.09.04)
00947380739	CTP S.P.A.	2,28	1995	Società per azioni (2)	La società è attiva (1)		Taranto (TA) [74121]	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (H.49.31)
02467590739	G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITALIMITATA	2,18	2003	Società consortile (14)	La società è attiva (1)		Manduria (TA) [74024]	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)

in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati, nessuno degli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dal Comune di LIZZANO rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate dalla seguente tabella:

Denominazione	Natura giuridica	Controllata/ partecipata	Capitale sociale	Quota	Motivazione dell'esclusione
GAL Terre del Primitivo	Consorzio	partecipata	138.000,00	2,18 %	Irrelevanza
CTP – Trasporti spa	Spa	partecipata	2.500.000,00	2,28 %	irrelevanza
Consorzio ATO Rifiuti del	Consorzio	partecipata	0,00	5,83 %	Irrelevanza
CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO"	Consorzio	partecipata	0,00	16,24 %	Irrelevanza

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to (Avv. Chiara Caniglia)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Parere Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.lgs.267/00
sulla proposta per la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Data 13/09/2017

Il Responsabile del Servizio

F.to (Dott. Pasquale Ludovico)

Parere Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.lgs.267/00
sulla proposta per la regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Data 13/09/2017

Il Responsabile di Ragioneria

F.to (Dr. Pasquale Ludovico)

Il presente atto è stato affisso oggi all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-

Data

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

(Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data

L'INCARICATO

(Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,
-

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267);
decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal al senza opposizioni.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Lizzano,